

IT

***Caso n. COMP/M.5737  
– SG VETRI/ ZIGNAGO  
VETRO/ ARDAGH***

Il testo in lingua italiana è il solo disponibile e facente fede.

**REGOLAMENTO (CE) n. 139/2004  
SULLE CONCENTRAZIONI**

---

Articolo 4(4)  
data: 25/03/2010



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 25.3.2010  
SG-Greffe(2010)D/4266, 4267, 4268, 4269  
C(2010) 2114

Nella versione pubblicata di questa decisione sono state omesse alcune informazioni ai sensi dell'art. 17(2) del Regolamento del Consiglio (CE) N. 139/2004 riguardante la non divulgazione di segreti professionali ed altre informazioni riservate. Le omissioni sono dunque così evidenziate [...]. Laddove possibile, l'informazione omessa è stata sostituita dall'indicazione di una scala di valori o da una indicazione generale.

VERSIONE PUBBLICA

PROCEDURA RELATIVA A  
UNA CONCENTRAZIONE  
DECISIONE ARTICOLO 4(4)

**Alle parti notificanti:**

**All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

Egregio signore,

**Oggetto: Caso n. COMP/M.5737 – SG VETRI/ ZIGNAGO VETRO/ ARDAGH  
Richiesta Motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento  
n. 139/2004 per il rinvio del caso all'Italia.**

**Data della notifica: 18.02.2010**

**Termine per la risposta degli Stati membri: 12.03.2010**

**Termine per la decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4:  
25.03.2010**

**I. INTRODUZIONE**

1. Il 18 febbraio 2010 la Commissione ha ricevuto una Richiesta Motivata di rinvio dell'operazione di cui sopra ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento n. 139/2004 del Consiglio<sup>1</sup> ("Regolamento Concentrazioni"). Le parti chiedono che l'operazione sia interamente esaminata dalle autorità competenti della Repubblica Italiana.
2. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento Concentrazioni, prima di notificare una concentrazione alla Commissione, le parti possono chiedere che l'operazione sia rinviata interamente o in parte dalla Commissione allo Stato Membro

---

<sup>1</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 24, 29.1.2004, p 1.

in cui la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in un mercato che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

3. Una copia di questa Richiesta Motivata è stata trasmessa a tutti gli Stati Membri il 19 febbraio 2010.
4. Via e-mail del 10 marzo 2010, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato in qualità di autorità competente della Repubblica Italiana ha informato la Commissione che l'Italia è d'accordo con il rinvio proposto.

## **II. LE PARTI**

5. SG Vetri S.p.A. ("SG Vetri") è una società specializzata nella produzione di contenitori in vetro per alimenti o bevande. È controllata dal gruppo Saint-Gobain. In Italia, SG Vetri altresì ricicla rifiuti di vetro attraverso la sua filiale Ecoglass s.r.l.
6. Zignago Vetro S.p.A. ("Zignago") fabbrica e commercializza contenitori in vetro per alimenti e bevande, nonché per cosmetici e profumeria.
7. Ardagh Glass S.r.l. ("Ardagh"), è una società controllata dal gruppo irlandese Ardagh Glass. È attiva nella produzione e la commercializzazione di contenitori in vetro.

## **III. L'OPERAZIONE E LA CONCENTRAZIONE**

8. L'operazione riguarda la creazione di una Joint Venture ("JV") tra SG Vetri, Zignago e Ardagh ("le parti"), che costruiranno e gestiranno un impianto di riciclaggio di rifiuti di vetro nella regione Lazio (Italia). Una volta trattati, i rifiuti di vetro possono essere riutilizzati come materia prima ("vetro calcinato") per la produzione di contenitori in vetro. Secondo l'accordo, creando la JV le parti controlleranno collettivamente la JV, che sarà una società che compirà tutte le funzioni di una entità economica autonoma.
9. Questa operazione, pertanto, costituisce una concentrazione ai sensi degli articoli 3, paragrafo 1 (b), e 4 del Regolamento Concentrazioni.

## **IV. DIMENSIONE EUROPEA**

10. Le parti hanno un fatturato mondiale complessivo superiore a 5 miliardi di euro<sup>2</sup> (SG Vetri [...], Zignago [...], Ardagh [...]). Ciascuna delle imprese interessate ha un fatturato a livello dell'Unione europea superiore a 250 milioni di euro (SG Vetri [...], Zignago [...], Ardagh [...]). Zignago realizza più di due terzi del suo fatturato a livello dell'Unione europea all'interno di un solo e medesimo Stato Membro (Italia), ma non SG Vetri e Ardagh. L'operazione, pertanto, ha dimensione europea ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento Concentrazioni.

---

<sup>2</sup> Fatturato calcolato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento Concentrazioni.

## V. VALUTAZIONE

### A. Mercati rilevanti del prodotto

11. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti nella Richiesta Motivata, i mercati interessati dall'operazione sono i mercati della produzione e della commercializzazione di vetro calcinato, dove la JV sarà attiva, e il mercato a valle della vendita di contenitori in vetro, che può anche essere diviso in diversi segmenti (vino e superalcolici, altre bevande, alimenti). Le parti sono presenti in questi mercati a valle.
12. In una precedente decisione<sup>3</sup>, la Commissione ha indicato che il vetro trattato, cioè il vetro riciclato venduto a produttori di vetro, può essere ritenuto un mercato rilevante distinto, ma alla fine ha lasciato la definizione aperta. Nella sua decisione Owens-Illinois/BSN Glasspack<sup>4</sup>, la Commissione ha concluso che esiste un mercato distinto dei contenitori in vetro ma ha lasciato aperta la possibilità di definire sotto-segmenti distinti (vino e superalcolici, altre bevande, alimenti) all'interno del mercato dei contenitori in vetro.

### B. Mercato geografico rilevante

13. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti nella Richiesta Motivata, la JV sarà principalmente attiva nel Centro e il Sud dell'Italia, nel territorio compreso nel bacino di utenza di – secondo le informazioni fornite dalle parti – 450 chilometri attorno all'impianto da cui la messa in commercio di vetro calcinato è possibile. Nella sua decisione AVR/Van Gansewinkel, la Commissione ha ricevuto indicazioni che il bacino di utenza attorno all'impianto di produzione di vetro calcinato potrebbe essere più piccolo (circa 150 chilometri), ma ha finalmente lasciato aperta la definizione del mercato geografico<sup>5</sup>.
14. Per quanto riguarda il mercato a valle dei contenitori in vetro (e ipotetici sotto-segmenti), le parti sottolineano che l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha determinato in precedenti decisioni che questi mercati hanno dimensione nazionale<sup>6</sup>.

### C. Valutazione

---

<sup>3</sup> Si veda COMP/M.4576 – AVR/ Van Gansewinkel (paragrafo 13 della decisione del 3 aprile 2007).

<sup>4</sup> Si veda COMP/M.3397 – Owens-Illinois/BSN Glasspack (paragrafi 15 and 16 della decisione del 9 Giugno 2004).

<sup>5</sup> Si veda COMP/M.4576 – AVR/ Van Gansewinkel (paragrafo 20 della decisione del 3 Aprile 2007).

<sup>6</sup> Si veda ad esempio la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n 13884 del 22 dicembre 2004, C6821 - Vidrala/Ramo Di Azienda Di Avir - Aziende Vetrarie Industriali Ricciardi.

15. La Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni<sup>7</sup> (paragrafo 17) indica che, quando le parti presentano una richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, *“le parti richiedenti devono fondamentalmente dimostrare che l'operazione potrebbe avere un'incidenza sulla concorrenza in un mercato distinto all'interno di uno Stato membro e che questa incidenza potrebbe rivelarsi significativa, giustificando quindi un attento esame. Le indicazioni in tal senso possono essere solo di carattere preliminare e non pregiudicano comunque il risultato dell'indagine”*.
16. La Comunicazione della Commissione sul rinvio in materia di concentrazioni (paragrafo 18) anche indica che, quando le parti presentano una richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, *“le parti richiedenti sono tenute a dimostrare che il mercato geografico in cui l'operazione incide sulla concorrenza, come spiegato al punto 17, è nazionale o ha un ambito più ristretto di un mercato nazionale”*.
17. Per quanto riguarda il primo criterio, l'operazione inciderebbe sulla concorrenza a causa della nuova relazione verticale creata dalla JV. In particolare, le quote di mercato combinate delle parti nei mercati a valle (e ipotetici sotto-segmenti) in Italia sarebbero superiori al 25%.
18. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti, nel mercato dei contenitori in vetro per gli alimenti e le bevande in generale, le parti hanno quote di mercato combinate di [30-40]% in Italia. Se il mercato è separato sulla base dell'uso di questi contenitori in vetro, le quote di mercato combinate in Italia sono le seguenti: [30-40] % per il vino e i superalcolici, [30-40] % per le altre bevande e [40-50]% per gli alimenti.
19. La JV sarà attiva nella produzione e vendita di vetro calcinato, che è un mercato a monte della vendita di contenitori in vetro. La JV comincerà a produrre nel 2010 (pertanto quote di mercato non sono disponibili) con una capacità di 210 000 tonnellate di vetro calcinato all'anno. Altri produttori nel Centro/Sud dell'Italia hanno una capacità stimata di 120 000 tonnellate: gli impianti più grossi sono gestiti da Romana Vetro Recupero e Centro raccolta Vetro, ciascuno con una capacità di 40 000 tonnellate. Quindi l'operazione creerà una relazione verticale tra la JV e le società madri.
20. La struttura dell'operazione, in cui le tre società madri creano una JV in un mercato a monte dei mercati dove conservano attività indipendenti, potrebbe anche creare effetti potenziali di concorrenza sul territorio italiano che sarebbero valutati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 del Regolamento Concentrazioni.
21. Per quanto riguarda il secondo criterio, i mercati considerati presentano tutte le caratteristiche di mercati distinti, che hanno dimensione nazionale o più piccola. I mercati della produzione e della commercializzazione di vetro calcinato possono essere caratterizzati come un territorio con un raggio di 450 chilometri attorno all'impianto di produzione di vetro calcinato. Siccome l'impianto di produzione della JV sarà localizzato nella regione Lazio, il mercato geografico per la produzione e la commercializzazione di vetro calcinato è nazionale o ha un ambito più ristretto di un mercato nazionale. Com'è stato già menzionato in precedenza, i mercati a valle hanno dimensione nazionale secondo l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

---

<sup>7</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, C 56, 05.3.2005, p. 2.

22. Su questa base, la valutazione preliminare suggerisce che l'operazione inciderebbe in misura significativa sulla concorrenza in Italia, che presenta tutte le caratteristiche di un mercato distinto.

#### *Ulteriori elementi*

23. Poiché gli effetti concorrenziali dell'operazione sono limitati all'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è ben posizionata per esaminare il caso. Inoltre, la valutazione degli effetti dell'operazione esige una conoscenza estensiva del settore del riciclaggio del vetro in Italia, comprese la legislazione e la pratica del riciclaggio. Su questa base, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha recentemente pubblicato un rapporto sul riciclaggio del vetro in Italia, è ben posizionata per esaminare il caso<sup>8</sup>.

## **VI. RIFERIMENTO**

24. Sulla base delle informazioni fornite dalle parti nella Richiesta Motivata, il caso soddisfa i requisiti formali previsti dall'articolo 4, paragrafo 4 del Regolamento sulle Concentrazioni in quanto la concentrazione può incidere in misura significativa sulla concorrenza in una serie di mercati all'interno di uno Stato Membro che presentano tutte le caratteristiche di mercati distinti. La Commissione considera, sulla base delle informazioni fornite nella Richiesta Motivata, che l'impatto principale della concentrazione è probabilmente su mercati distinti in Italia e che la richiesta di riferimento è conforme ai punti 16 e 20 della Comunicazione.

## **VII. CONCLUSIONE**

25. Per le ragioni indicate, e poiché l'Italia ha espresso parere favorevole, la Commissione ha deciso di riferire interamente l'operazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Questa decisione è adottata in applicazione dell'articolo 4 paragrafo 4 del Regolamento n. 139/2004 del Consiglio.

Per la Commissione  
(firmato)  
Alexander ITALIANER  
Direttore Generale

---

<sup>8</sup> Si veda "Indagine conoscitiva riguardante il settore dei rifiuti da imballaggio", *Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, n. 26/2008, Provvedimento IC26 n. 18585. ([http://www.agcm.it/agcm\\_ita/DSAP/DSAP\\_IC.NSF/8c140a0d4d64cba941256262003d5c11/2ef46ff24c4a2a64c12574a500347046/\\$FILE/IC26\\_testo%20indagine.pdf](http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSAP_IC.NSF/8c140a0d4d64cba941256262003d5c11/2ef46ff24c4a2a64c12574a500347046/$FILE/IC26_testo%20indagine.pdf))